

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 11

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico
2006-2207

(Parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 luglio 2006)



Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie
Ufficio V

305/

Roma,

Schema di decreto per visti per motivi di studio in favore di studenti stranieri residenti all'estero – scheda illustrativa

Il Decreto Legislativo 25.7.98, n. 286 in materia di immigrazione e condizione dello straniero, prevede all'art. 39 comma 4 che il Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e della Ricerca, provveda annualmente all'emanazione del decreto per la fissazione del numero massimo di autorizzazioni all'ingresso e di permessi di soggiorno in favore degli studenti stranieri che intendono seguire in Italia corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'articolo 46 del Regolamento recante le norme di attuazione (D.P.R. 31.8.99, n.394) dispone che gli Atenei facciano conoscere annualmente il numero dei posti che vengono riservati per l'accesso degli studenti stranieri; tale numero è determinato sulla base di criteri definiti e in applicazione della regolamentazione sull'accesso all'istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale. Tali dati sono stati pertanto forniti dagli Atenei e dalla competente Direzione Generale per l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica. al Ministero dell'Università e della Ricerca e di essi si è tenuto conto nella predisposizione del provvedimento.

Lo schema di decreto si compone di un unico articolo che stabilisce il numero di **47.128** autorizzazioni all'ingresso che potranno essere concesse dalle Ambasciate e Consolati all'estero per l'anno accademico 2006-2007 in numero di **41.351** per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e in numero di **5.777** per l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica.

~~Va sottolineato che tale numero indica in linea generale la disponibilità riservata dalle nostre Istituzioni ai cittadini stranieri, ma che gli interessati, per beneficiare realmente di tale opportunità, dovranno dimostrare di aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso universitario prescelto, nonché di possedere tutti quei requisiti indicati dalla legge e dalle successive disposizioni attuative relativi alla disponibilità economica, all'assicurazione sanitaria, all'alloggio, ecc.. Essi dovranno inoltre superare le prove selettive laddove richieste (corsi a~~

numero chiuso), la prova di lingua italiana ed essere comunque in regola con tutti gli adempimenti previsti per l'accesso ai corsi universitari nel nostro Paese, dettagliatamente indicati nella circolare che annualmente viene diramata alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari.

La legge non prevede che possano essere riservate quote per specifiche nazionalità e indica le Università quale Ente che ha la facoltà di indicare il numero dei posti che annualmente si vuole riservare agli stranieri.

E' naturalmente compito delle competenti Amministrazioni verificare il possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso e del permesso di soggiorno richiesti per consentire la frequentazione del corso di studi prescelto.

Al fine di ridurre il rischio di utilizzo irregolare di tale tipologia di visto come canale di immigrazione con fini diversi da quelli indicati dalla legge, occorrerà monitorare attentamente il flusso di studenti stranieri in arrivo nel corso del prossimo Anno Accademico.

Si deve sottolineare infine che il decreto in questione costituisce un atto dovuto, in attuazione delle sopra citate disposizioni, che esso non implica oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato né modifica norme preesistenti.



Il Ministro degli Affari Esteri

di concerto con il Ministro dell'Interno
ed il Ministro dell'Università e della Ricerca;

Visto l'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato "Testo unico", in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'articolo 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'articolo 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato "Regolamento", sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il Decreto Legislativo 30.7.1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" con il quale si è proceduto tra l'altro alla istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Considerate le disponibilità comunicate dalle Università e dalla D.G. per l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica per l'ammissione ai corsi per l'anno accademico 2006-2007;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno accademico 2006-2007 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero **47.128** visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di **41.351** per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei e in numero di **5.777** presso le Istituzioni di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, li

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Università e della Ricerca